

**Comune di ARNESANO**

(Provincia di Lecce)

Via De Amicis, 20 – 70310

Tel. 0832/323813 – Fax 0832/323283

protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it

AREA 2 - Gestione del Territorio**Ufficio per il Paesaggio****DECRETO****N. 1 DEL 11/01/2023**

Prot. N. del

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. DEL P.P.T.R. Approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i. e del D.P.R. 31/2017 per il completamento edilizio di un fabbricato rurale sito alla via Mallacca – Zummari di questo Comune, nel N.C.E.U. identificato al foglio 11, part.IIa 206, sub. 1, 2 e 3. (Pratica Edilizia n° 19/2022)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la proposta di ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. DEL P.P.T.R. Approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i. e del D.P.R. 31/2017 per il completamento edilizio di un fabbricato rurale sito alla via Mallacca – Zummari di questo Comune, nel N.C.E.U. identificato al foglio 11, part.IIa 206, sub. 1, 2 e 3. (Pratica Edilizia n° 19/2022), predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, in data 04.01.2023;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. 12 dicembre 2005;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31;

VISTA la L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la Pianificazione Paesaggistica" e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la domanda presentata dalla sig.ra Paola PERSANO, nata a Lecce (LE) il 22.04.1977 (c.f.

PRSPLA77D62E506V) e residente in Arnesano (LE) alla via Mallacca Zummari, tendente ad ottenere la compatibilità paesaggistica per la realizzazione dell'intervento rappresentato e descritto nel progetto prodotto a corredo della medesima domanda e consistente nel permesso di costruire n° 06 del 20.03.2013 (P.E. 53/2011) per completamento edilizio di un fabbricato rurale sito alla via Mallacca – Zummari di questo Comune, nel N.C.E.U. identificato al foglio 11, part.lla 206, sub. 1, 2 e 3;

VISTA

- La D.G.R. n. 1435 del 02.08.2013 di adozione del nuovo piano paesaggistico regionale PPTR;
- La D.G.R. 29 ottobre 2013, n. 2022 dal titolo Modifiche al Titolo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 02.08.2013 con D.G.R. n. 1435 – Modifica e correzione di errori materiali nel testo delle N.T.A. e delle Linee Guida di cui all'elaborato 4.4.1. sono state introdotte alle N.T.A. dello stesso PPTR;
- La D.G.R. 16 Febbraio 2015 n. 176, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 23/03/2015, ed **in relazione al PUG come modificato in sede di attestazione di conformità al PPTR** (ai sensi dell'art. 100 delle NTA, con determina del Dirigente Assetto del Territorio della Regione Puglia n. 652 del 17/12/2015);

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 89 (Strumenti di controllo preventivo) delle NTA del PPTR, ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela del PPTR stesso, sono disciplinati i seguenti strumenti:

- **L'autorizzazione paesaggistica** di cui all'art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati all'art. 38 co. 2 delle NTA del PPTR;
- **L'accertamento di compatibilità paesaggistica**, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del PPTR degli interventi: che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co. 3.1 delle NTA del PPTR; o che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate;
- **L'accertamento di compatibilità paesaggistica** ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 relativamente agli interventi realizzati in difformità o assenza di autorizzazione paesaggistica.

Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA. I provvedimenti relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi.

RILEVATO CHE l'area d'intervento è ubicata con accesso su via Mallacca – Zummari ed identificata nel N.C.E.U. identificato al foglio 11, part.lla 206, sub. 1, 2 e 3, e che, in relazione al P.U.G. approvato definitivamente con Deliberazione del Commissario ad acta n° 01 del 22.09.2020 e pubblicato sul B.U.R.P. in data 28.01.2021 al n° 15, l'area interessata è tipizzata come (Tav. PUG/STR – 1): “Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico”;

CONSIDERATO che **in relazione al P.P.T.R. approvato** con Delibera di Giunta Regionale 16 Febbraio 2015 n. 176, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 23/03/2015, ed **in relazione al PUG come modificato in sede di attestazione di conformità al PPTR** (ai sensi dell'art. 100 delle NTA, con determina del Dirigente Assetto del Territorio della Regione Puglia n. 652 del 17/12/2015) l'area oggetto di intervento è interessata anche parzialmente dai seguenti beni e ulteriori contesti paesaggistici:

2. Livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento.

Vincoli del PPTR approvato

2.1. Ambito Paesaggistico

In merito al PPTR approvato dalla Regione Puglia l'area in questione ricade nell'Ambito Paesaggistico 10/Tavoliere Salentino.

La normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito fissa gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito per i piani ai programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici nonché ai piani e ai progetti dei soggetti privati che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, così come definite all'art. 89 delle NTA;

2.2. Sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici

Il PPTR definisce inoltre, per ogni struttura i beni paesaggistici e le relative prescrizioni d'uso e gli ulteriori contesti paesaggistici con le relative misure di salvaguardia e utilizzazione.

Con riferimento agli ulteriori contesti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 38 delle NTA, ogni piano, progetto o intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, lettera b).

Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il PPTR definisce tre strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina:

2.2.1 - Struttura Idrogeomorfologica

Dall'analisi della tavola 6.1.1 del PPTR risulta che l'area d'intervento **non** è interessata dalle **Componenti geomorfologiche**.

Dall'analisi della tavola 6.1.2 del PPTR risulta che l'area d'intervento **non** è interessata dalle **Componenti idrologiche**.

2.2.2. Struttura Ecosistemica – Ambientale

Dall'analisi della tavola 6.2.1 del PPTR risulta che l'area d'intervento **non** è interessata dalle **Componenti botanico vegetazionali**.

Dall'analisi della poi tavola 6.2.2 del PPTR risulta che l'area d'intervento **non** è interessata dalle **Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici**:

2.2.3 Struttura Antropica e Storico-Culturale

Dall'analisi della tavola 6.3.1 del PTTR risulta che l'area d'intervento è **interessata** dalle **Componenti culturali e insediative**.

- UCP - Paesaggi rurali (art. 83)

Dall'analisi della tavola 6.3.2 del PPTR risulta che l'area d'intervento **non** è interessata dalle **Componenti dei valori percettivi**.

VISTE le NTA del PUG **come modificato in sede di attestazione di conformità al PPTR** relative alle componenti paesaggistiche interessate, e precisamente:

ART. 3.7 COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE**ART. 3.7.2 - INDIRIZZI PER LE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE (rif. art. 77 NTA PPTR)****Art.3.7.6 - Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali**

VISTO che l'area di intervento interessata non è "beni culturali" ovvero non è interessata da alcun vincolo di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che dalla documentazione scritto-grafica trasmessa ed in particolare dalla relazione si evince che l'area oggetto d'intervento non risulta essere direttamente interessata da specifici ordinamenti vincolistici (Vincoli paesaggistici, idrologia superficiale, vincolo idrogeologico, usi civici, vincoli e segnalazioni architettoniche- archeologiche);

VERIFICATO che l'area di intervento interessata non è di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. atteso che non è interessata da alcun vincolo ex-lege;

VISTA la relazione istruttoria di compatibilità paesaggistica, inviata con nota prot. n. 7395 del 03.08.2022, con la quale il Responsabile del Procedimento, arch. Gennaro Rizzo, giusto decreto sindacale prot. 8867 del 15/09/2021, chiedeva il parere di competenza alla C.L.P.;

VISTO il verbale della C.L.P., acquisito da questo ente in data 30.12.2022, prot. n. 12612, con il quale la C.L.P. comunica:

"REPUTA l'intervento denominato "Completamento edilizio di demolizione e ricostruzione con ampliamento inferiore al 35% di fabbricato esistente costituito da due civili abitazioni in Arnesano contrada "Mallacca" assentito e realizzato in parte con P. di C. n. 6 del 20.02.2013" COMPATIBILE dal punto di vista paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 nonché dell'art. 91 del P.P.T.R. vigente ed esprime pertanto PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica";

DECRETA

per quanto premesso ed evidenziato che qui si intende integralmente riportato:

- **DI APPROVARE** integralmente la PROPOSTA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
- **DI RILASCIARE** alla ditta Paola PERSANO, nata a Lecce (LE) il 22.04.1977 (c.f. PRSPLA77D62E506V) e residente in Arnesano (LE) alla via Mallacca Zummari n. 21, l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 nonché dell'art. 91 del P.P.T.R. vigente della Regione Puglia e del D.P.R. 31/2017;
- **DI NOTIFICARE** copia del presente atto:
 1. sig.ra Paola PERSANO, nata a Lecce (LE) il 22.04.1977 (c.f. PRSPLA77D62E506V) e residente in Arnesano (LE) alla via Mallacca Zummari;
 2. Arch. Emanuela Marulli, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Arnesano, per quanto di competenza, in merito all'aspetto urbanistico-edilizio.
- **DI DARE ATTO CHE:**
 1. il presente provvedimento ha una validità quinquennale, ed è rilasciato ai soli fini paesaggistici e, che lo stesso non comportando alcun impegno di spesa, non necessita del parere di regolarità contabile;
 2. avverso il presente provvedimento, ai sensi del comma 4, dell'art. 3 della Legge 241/90, è ammesso:
 - ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo

COPIA

Pretorio.

- **DI TRASMETTERE**, copia del presente atto autorizzativo, secondo le modalità previste dalla D.G.R. 20 dicembre 2012, n. 2905, alla Regione Puglia per via telematica, tramite Sistema Informativo Territoriale dell'Ente Regionale delle Autorizzazioni Paesaggistiche, per il dovuto controllo.

Lì 11/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Pierluigi Cannazza

(FIRMA DIGITALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 11/01/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Arnesano, addì 11/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to **Dott. Pierluigi Cannazza**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Arnesano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Arnesano, 11/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Pierluigi Cannazza